

**COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO**



**Affidamento della gestione del servizio di start up house
denominato “Incubatore di Rosignano” e dei Servizi avanzati e
qualificati per la creazione di nuove imprese start up per il periodo
01.09.2018 – 31.12.2020**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

Data : 18.06.2018

Parte Prima

CONDIZIONI GENERALI

Capitolo 1

IL SERVIZIO IN APPALTO

Art. 1

FINALITA' DELL'APPALTO

Il Comune di Rosignano Marittimo, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sul territorio comunale di nuove forme di imprenditorialità e auto imprenditorialità, ha avviato il servizio di *start up house* denominato "Incubatore di Rosignano", attualmente ubicato presso l'immobile di proprietà del Comune di Rosignano Marittimo sito al 1° piano di Via Cairoli n. 2 a Rosignano Solvay. La finalità del presente appalto è di affidare la gestione del servizio denominato "Incubatore di Rosignano" e dei servizi avanzati e qualificati per la creazione di nuove imprese start up per il periodo 01.09.2018 – 31.12.2020.

Art. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha quale oggetto l'affidamento della gestione del servizio denominato "Incubatore di Rosignano" presso l'immobile di proprietà del Comune di Rosignano Marittimo sito al 1° piano di Via Cairoli n. 2 a Rosignano Solvay per il periodo 01.09.2018 – 31.12.2020. In particolare costituiscono oggetto del presente appalto le attività logistiche, di assistenza, consulenza, tutoraggio, animazione, formazione e comunicazione volte a favorire la creazione e l'insediamento di nuove imprese start up. L'Incubatore di Rosignano dovrà assicurare la realizzazione di attività che promuovano la diffusione sul territorio della cultura d'impresa e di auto-imprenditorialità tra i giovani favorendo percorsi formativi rivolti in particolare al triennio degli istituti scolastici superiori, percorsi di animazione territoriale sulle tematiche dell'innovazione e percorsi di "matchmaking" tra aziende e giovani talenti del territorio.

Le prestazioni oggetto del servizio possono essere così individuate:

A) Servizio di personalizzazione della sede dell'Incubatore:

- Individuazione delle modalità di personalizzazione della rinnovata sede dell'Incubatore di Rosignano con l'obiettivo di migliorarne le funzionalità, il grado di riconoscibilità e l'attrattività. (Per tale Servizio è previsto un budget specifico di € 8.196,72 IVA al 22% esclusa per un valore di € 1.803,28 sull'annualità 2018).

B) Servizi logistici di base:

- Segreteria organizzativa per la sede dell'Incubatore di Rosignano con individuazione di un referente/tutor;
 - Servizio di sportello informativo in presenza da svolgersi almeno un giorno a settimana con orario 10:00 – 12:30 e 14:00 – 17:00 anche su appuntamento;
 - Servizio di sportello informativo da remoto (telefono/email) dal lunedì al venerdì;
- C) Servizi di Pre-incubazione (Servizio B.4.1.1 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati"):
- Assistenza alla selezione delle idee imprenditoriali fino alla predisposizione del business plan e alla costituzione dell'impresa start up;
 - Assistenza nella Ricerca e nella presentazione di domande per l'accesso a finanziamenti regionali/nazionali/europei;
 - organizzazione di n. 5 eventi formativi su start up e innovazione d'impresa (nr. 1 evento nell'anno 2018, nr. 2 eventi nell'anno 2019, nr. 2 eventi nell'anno 2020);

- organizzazione di n. 4 eventi formativi su opportunità di finanziamento per le imprese (nr. 2 eventi nel 2019 e nr. 2 eventi nel 2020);
- organizzazione di n. 2 cicli di alternanza scuola lavoro su start up e auto imprenditorialità con il triennio degli istituti superiori di Rosignano (nr 1 ciclo nell'A.S. 2018-2019 e nr. 1 ciclo nell'A.S. 2019-2020);

D) Servizi di comunicazione:

- Gestione del sito web dell'Incubatore di Rosignano;
- Gestione dei canali social;
- Gestione dei rapporti con la stampa;

Le iniziative di formazione specialistica, di informazione, i percorsi di alternanza scuola lavoro ecc. dovranno essere realizzati sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo. Dovrà essere predisposta una pianificazione annuale delle attività da realizzare entro il mese di gennaio di ciascun anno, ad eccezione del primo anno di contratto che sarà entro un mese dalla sua decorrenza, e il relativo monitoraggio annuale da realizzarsi entro il mese di dicembre. Il referente/tutor dell'Incubatore di Rosignano dovrà rendicontare mensilmente al Comune le attività effettuate.

Art. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara per il periodo 01.09.2018 – 31.12.2020 è pari a € 75.136,61 (euro settantacinquemilacentotrentasei/61) IVA al 22% esclusa per un valore di € 16.530,05 (euro sedicimilacinquecentotrenta/05). I costi della sicurezza sono pari a 0 (zero), in quanto non vi sono rischi di interferenze per le modalità di espletamento del servizio.

La base d'asta per l'anno 2018 è pari a € 17.759,56 (euro diciassettemilasettecentocinquantanove/56) IVA al 22% esclusa per un valore di € 3.907,10 (euro tremilanovecentosette/10). La base d'asta annua per gli anni 2019 e 2020 è pari ad € 28.688,52 (euro ventottomilaseicentoottantotto/52) IVA al 22% esclusa per un valore di € 6.311,48 (euro seimilatrecentoundici/48).

Trattandosi di prestazione intellettuale non è richiesta la compilazione del DUVRI.

Il corrispettivo per l'aggiudicatario sarà determinato dall'importo a base di gara decurtato dal ribasso offerto.

L'importo, relativo alle prestazioni **a corpo**, non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ma potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Resta inteso che il compenso a corpo complessivo, stabilito in base al ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal contratto di appalto, ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal contratto medesimo, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi nell'importo contrattuale.

Art. 4 ELENCO PREZZI

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono compresi nelle voci dell'Elenco Prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

Art. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione.

- ⇒ A) Servizio di personalizzazione della sede dell'Incubatore pari al 12%;
- ⇒ B) Servizi logistici di base pari al 37%;
- ⇒ C) Servizi di Pre-incubazione pari al 47%;
- ⇒ D) Servizi di comunicazione pari al 4%.

Art. 6 VARIANTI MIGLIORATIVE – CRITERI PREMIALI

Le offerte potranno presentare soluzioni migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. ... del ..., in relazione ai servizi logistici di base. Ulteriori servizi potranno essere proposti a miglioramento dell'offerta progettuale per meglio conseguire le finalità individuate dall'Amministrazione Comunale in tema di accompagnamento all'auto-imprenditorialità e alla professionalizzazione, in particolare, dei giovani del territorio. I servizi aggiuntivi dovranno comunque garantire la continuità con le attività realizzate dall'Incubatore di Rosignano nel periodo 2015-2017 nonché integrarsi con altri servizi o iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale negli ambiti analoghi.

Per i servizi aggiuntivi si potrà far riferimento al "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati" della Regione Toscana ovvero ad altre tipologie di servizi ritenuti funzionali alla qualità dell'offerta progettuale.

Tali offerte saranno valutate in applicazione dei seguenti criteri premiali:

- 1) Ampliamento dei servizi logistici di base:
 - a) incremento delle giornate di erogazione del servizio di sportello informativo in presenza;
- 2) Qualità della proposta di personalizzazione della rinnovata sede dell'Incubatore di Rosignano con l'obiettivo di migliorarne le funzionalità, il grado di riconoscibilità e l'attrattività:
 - a) quanto la proposta di allestimento migliora le funzionalità della sede dell'Incubatore di Rosignano, la sua attrattività nonché il grado di riconoscibilità della stessa;
- 3) Qualità dei servizi proposti per meglio conseguire le finalità individuate dall'Amministrazione Comunale in tema di accompagnamento all'auto-imprenditorialità e alla professionalizzazione, in particolare, dei giovani del territorio:
 - a) incremento del n. di servizi erogati in tema di accompagnamento all'auto-imprenditorialità e alla professionalizzazione;
 - b) capacità dei servizi aggiuntivi proposti di migliorare l'efficacia del servizio in relazione ai bisogni rilevati sul territorio;
- 4) Grado di integrazione della proposta progettuale con altri servizi o iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale:
 - a) grado di capitalizzazione dei risultati attesi o conseguiti attraverso altri servizi o iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;

Art. 7 CAUZIONE PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo, da presentare secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a

favore della stazione appaltante; ovvero anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'importo della garanzia può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni ivi elencate, secondo le percentuali previste.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 e contenere tutto quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 93.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria relativa all'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 8

FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di gara/lettera di invito.

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio/fornitura da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione o comunque fino ai dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi del comma 9, del medesimo articolo, il contratto potrà essere stipulato, in modalità elettronica, decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del citato decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull'istanza cautelare o sul merito, se successive. Si applica l'art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9

SUBAPPALTI – COTTIMI - NOLI

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice/art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;
- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07
- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Capitolo 2

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

Art. 10

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

La stazione appaltante provvederà ad indire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

È obbligo per l'impresa aggiudicataria informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi ed emersi anche in occasione della riunione di cui al precedente comma. L'impresa ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 11 VARIANTI - NUOVI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

Art. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE ANTICIPATA - RITARDI

Il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione del contratto redigendo apposito verbale, firmato anche dall'appaltatore, nel quale sono riportati:

- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- la dichiarazione attestante che lo stato attuale dei luoghi è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione delle attività.

Qualora sia indispensabile per la natura e il luogo di svolgimento delle attività, il Direttore dell'Esecuzione fornisce tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'esecuzione delle prestazioni.

Il verbale è il documento nel quale l'appaltatore, a pena di decadenza, formula per iscritto eventuali contestazioni in ordine allo stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti.

Qualora sia disposta l'esecuzione anticipata, nel verbale di avvio il Direttore dell'Esecuzione indica le prestazioni che l'appaltatore deve eseguire immediatamente ed elenca quanto predisposto o somministrato dallo stesso appaltatore ai fini del rimborso delle relative spese.

Resta sempre salvo il diritto del Direttore dell'Esecuzione di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione del servizio/fornitura nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Sotto le suddette condizioni l'impresa avrà la facoltà di sviluppare il servizio/fornitura nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli interessi del Comune.

Art. 13 CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolti dal Direttore dell'Esecuzione del contratto in modo da assicurare lo svolgimento delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte. Il

controllo tecnico, amministrativo e contabile è esercitato mediante comunicazioni scritte inviate a mezzo PEC sino all'adozione da parte del Comune di Rosignano Marittimo di un'apposita piattaforma telematica, interoperabile, in formato aperto non proprietario, tale da garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

L'attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione è condotta per l'intera durata del contratto con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, ed è riportata, in forma scritta, in appositi verbali, anche al fine di segnalare tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti tali da giustificare l'applicazione delle penali previste nel contratto o da condurre alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, in forma scritta, nei quali sono riportate, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite. L'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a quanto contenuto negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di formulare contestazioni scritte e di formalizzare le proprie riserve nel documento nel quale sono contabilizzate le prestazioni oggetto di contestazione, secondo le modalità consentite dallo strumento elettronico di cui al primo comma, utilizzato dal Direttore dell'Esecuzione per la contabilità

Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La contabilità del servizio sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali; all'importo risultante dalla registrazione dei fatti produttori spesa intervenuti nel periodo di riferimento dell'acconto sarà aggiunto, in proporzione dell'importo delle prestazioni eseguite, l'importo degli oneri per l'attuazione del D.U.V.R.I.; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal contratto;

Gli importi degli acconti saranno ricavati dal registro contabile sul quale il Direttore dell'Esecuzione registra i fatti produttori spesa. In questo registro saranno contabilizzati:

- le prestazioni a corpo, in quote proporzionali all'importo delle prestazioni contabilizzate in ogni periodo di acconto rispetto all'importo totale di contratto;

Al maturarsi dell'acconto, il Direttore dell'Esecuzione estrae dal registro contabile l'elenco delle prestazioni con i relativi importi contabilizzati e accetta, in contraddittorio con l'appaltatore, la qualità e quantità delle attività eseguite, nonché il permanere dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto. Il documento risultante, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e dall'appaltatore, è trasmesso al R.U.P. per l'emissione, entro i successivi 30 giorni, del relativo certificato di pagamento.

Qualora vi siano contestazioni su aspetti tecnici o riserve di natura economica, anche riferite alla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, l'appaltatore iscrive la contestazione sul documento contabile sopra descritto e contestualmente appone la propria firma con riserva. La mancata iscrizione della contestazione nel primo documento utile impedisce la proposizione della medesima contestazione successivamente.

Nel caso di sospensione del servizio/fornitura che si protragga oltre 90 giorni si provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

Con il procedere dei pagamenti in acconto sarà automaticamente e progressivamente svincolata la garanzia definitiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni.

La contabilità delle prestazioni è effettuata mediante comunicazioni scritte inviate a mezzo PEC.

Art. 15 SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 107, comma 1, del Codice, il Direttore dell'Esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione. A tal fine, redige un verbale da trasmettere al R.U.P., qualora egli non ricopra anche questa funzione, entro i successivi 5 giorni, nel quale indica:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e la loro imputabilità
 - le prestazioni già effettuate
 - le prestazioni rimaste interrotte
 - le cautele adottate affinché, alla ripresa, le prestazioni interrotte possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri
 - la consistenza della forza lavoro e dei mezzi e attrezzature esistenti nel luogo di esecuzione della prestazione al momento della sospensione
- Il verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione è sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Cessate le cause che hanno determinato la sospensione, il Direttore dell'Esecuzione comunica la notizia al R.U.P., se persona diversa, perché disponga la ripresa dell'esecuzione con indicazione del nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla ripresa, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale deve essere riportato il nuovo termine contrattuale individuato dal R.U.P., e lo trasmette a quest'ultimo, se persona diversa, nei successivi 5 giorni.

Art. 16 VERIFICA DI CONFORMITA'/C.R.E. - PAGAMENTO A SALDO

Entro 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione.

La liquidazione del saldo potrà avvenire solo previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C., con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 14, nonché previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, migliorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. e alla costituzione della garanzia di cui al precedente capoverso, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo dell'Impresa per il servizio/fornitura eseguito.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio/fornitura.

Capitolo 3 DANNI E ASSICURAZIONI

Art. 17 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA' - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni ai materiali causati da forza maggiore - quelli cioè provocati, nel corso dell'appalto, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso

ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad accettare, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza, indicandone il responsabile;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione del contratto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature e di mezzi d'opera;
- per i danni di forza maggiore subiti da prodotti non ancora misurati o non inseriti regolarmente in contabilità.

Capitolo 4

OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 18

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni) sino all'accettazione del servizio/fornitura da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato, anche quelli di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

A) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

A.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'impiego di personale idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto.

L'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti o dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

A.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

A.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori (Vedi art. 14 del presente Capitolato)

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono le prestazioni.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di

fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.

In caso di violazione - accettata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dell'Esecuzione

La comunicazione al Direttore dell'Esecuzione, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata all'Impresa una penalità pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione del servizio/fornitura.

L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dell'Esecuzione, entro 28 giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accettata dall'Amministrazione o denunciata alla competente autorità - potrà provvedervi l'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,5%.

L'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

A.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilità di macchine ed attrezzature in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine utilizzo.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

ART.19

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Essendo il presente progetto affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.